

		Sentenza n. 176/2024
	R E P U B B L I C A I T A L I A N A	
	In nome del Popolo Italiano	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Sabrina Facciorusso Primo Referendario	
	Guido Tarantelli Primo Referendario relatore	
	S E N T E N Z A	
	Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23620 del registro di	
	Segreteria, promosso da:	
	Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Calabria della Corte dei conti , PEC: calabria.procura@corte-	
	conticert.it	
	attore	
	nei confronti di	
	<i>omissis</i> , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , C.F. <i>omissis</i> , e residente in	
	<i>omissis</i> , rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocco Travaglino	
	(C.F. TRVRCC77E14G812J) e Sergio Musacchio (C.F.	
	MSCSRG83E23D086K), in forza di procura in atti, e con questi	
	elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Nicola Amore 10,	
	posta elettronica certificata: avvroccotravaglino@pec.it e	
	sergio.musacchio@pec.giuffre.it;	
	convenuto	
	- esaminati gli atti e i documenti di causa;	

- nella camera di consiglio del 17.4.2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e uditi il S.P.G. dott.ssa Federica Pallone e per il convenuto l'Avv. Sergio Musacchio, i quali concludevano come da verbale di udienza.

FATTO E DIRITTO

1. Con **atto di citazione** depositato in data 4.7.2023 la Procura Regionale citava in giudizio *omissis* dinanzi la Corte dei conti chiedendone la condanna “*al risarcimento del danno complessivamente pari a euro 26.000,00 (ventiseimila/00) e, in via subordinata, alla somma che risulterà di giustizia, in favore dell’Azienda Ospedaliera Annunziata Mariano Santo S. Barbara di Cosenza*”, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

La Procura rappresentava che il danno si era concretizzato nella delibera n. *omissis* del *omissis*, trasmessa il 27.07.2018, con cui veniva disposto il risarcimento dei danni subiti da *omissis* in relazione ai trattamenti sanitari eseguiti presso l'azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza e riconosciuti con la sentenza n. *omissis* del Tribunale di Cosenza di condanna dell'azienda al risarcimento di euro 31.017,00 oltre a interessi e rivalutazione.

In particolare, nel giudizio civile veniva accertato che l'attore, a seguito di un incidente lavorativo con penetrazione di olio idraulico ad alta pressione nelle dita della propria mano, si era recato il 30 dicembre 2007 presso il pronto soccorso

dell'ospedale Annunziata e veniva sottoposto a visita specialistica e ad esame radiografico con la prescrizione di terapia antibiotica (amoxicillina) e antidolorifica, nel successivo controllo dell'8 gennaio 2008 gli veniva diagnosticato un flemmone al secondo dito della mano destra e il 10 gennaio 2008 veniva disposto il ricovero ospedaliero con successivo intervento chirurgico in data 16 gennaio 2008.

Rispetto a tali fatti nel giudizio civile il CTU ha ritenuto il quadro clinico del paziente conseguenza della protratta ritenzione dell'olio idraulico nelle ferite, in considerazione del tardivo trattamento chirurgico attuato solo in data 16 gennaio 2008, con la conseguente infezione ed evoluzione in flemmone e ragionevolmente ammissibile la riferibilità causale del danno in rapporto alla condotta assunta dai sanitari dell'azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza.

Sulla base di tali elementi la Procura notificava invito a dedurre a tre medici intervenuti a vario titolo e, a seguito delle deduzioni, archiviava la posizione di due medici e citava in giudizio il dott. *omissis*.

In particolare, la Procura regionale sosteneva che il danno accertato al paziente è riconducibile, secondo le regole del più probabile che non, alle non adeguate cure prestate, richiamando le valutazioni espresse dal CTU (esiti negativi riscontrati costituiscono diretta conseguenza della protratta ritenzione dell'olio idraulico penetrato nella ferita e dei

trattamenti non idonei che hanno facilitato l'infezione della ferita e la sua degenerazione nel flemmone), che ha ritenuto corretta la prescrizione di una terapia farmacologica e antiinfiammatoria, ma indispensabile l'intervento chirurgico per pulire la zona interessata (evidenziando che *“il mancato intervento chirurgico costituisce una condotta rimproverabile”*).

La Procura riteneva dunque le condotte del dott. *omissis* inadeguate rispetto alla necessaria perizia richiesta ad un medico specialista, sebbene non avessero avuto esclusiva rilevanza per la causazione dell'evento dannoso, ascrivendo una porzione minore del pregiudizio alla struttura sanitaria e ad aspetti organizzativi e limitando l'addebito al convenuto ad euro 26.000,00.

2. Con **decreto presidenziale** n. 242 del 2.7.2023 – ritualmente notificato al convenuto, unitamente all'atto di citazione – veniva fissata l'udienza per la discussione il giorno 12.12.2023.

3. Il convenuto si costituiva in giudizio con **memoria** del 17.11.2023 premettendo di aver inoltrato in data 31/10/2023 richiesta di definizione alternativa del giudizio alla Procura, mediante il pagamento di una somma pari a € 6.500,00 – asseritamente congrua in ragione della condotta contestata e delle circostanze di fatto (pregiudizievoli e addebitabili esclusivamente alle decisioni della Azienda Ospedaliera di Cosenza, come le scelte processuali) – e che in data 06/11/2023

la Procura emetteva il preventivo e concorde parere da parte del Vice Procuratore Generale, con cui si esprimeva – in considerazione della “*posizione dell’istante nel procedimento e, tenuto conto delle circostanze evidenziate nell’istanza proposta e, soprattutto, delle finalità sottese all’introduzione del rito*” e non sussistendo ragioni ostative all’accoglimento – parere favorevole alla definizione del giudizio con il rito abbreviato mediante il pagamento della somma di euro 6.500,00 (seimilacinquecento,00) euro, pari al 25% della pretesa azionata in citazione.

Ciò premesso il convenuto eccepiva l’intervenuta prescrizione (atteso che la disposizione del pagamento da parte dell’Azienda ospedaliera era datata 17 gennaio 2018 ed il dott. *omissis* aveva ricevuto la notifica dell’invito a dedurre soltanto in data 18 gennaio 2023, rappresentando che il danno poteva anche ravvisarsi dal giorno, 27.09.2017, in cui l’Azienda ospedaliera ricevette la nota della Faro Ass.ni e decise di non appellare la sentenza del Tribunale di Cosenza).

Il convenuto contestava poi la qualità della difesa dell’azienda ospedaliera nel giudizio civile (evidenziata, nella prospettazione difensiva, nella stessa sentenza del Tribunale di Cosenza) che sceglieva di non impugnare la sentenza del Tribunale di Cosenza, in ragione di un parere dell’Ufficio Sinistro della compagnia assicurativa e rispetto ad una CTU contraddittoria (assumendo che il flemmone è solitamente trattato con

antibiotici ed antiinfiammatori, ma poi indicando che si sarebbe dovuto trattare chirurgicamente).

Il convenuto contestava che non vi sarebbe l'evidenza dell'inadempimento qualificato dei medici e lamentava in via gradata l'assenza di colpa grave; inoltre, sul presupposto che le risultanze di CTU di un giudizio civile non possono pregiudicare il soggetto che di tale giudizio non è stato parte, il convenuto depositava una perizia di parte del dott. *omissis*, specialista in Ortopedia e Traumatologia, indicando che la condotta sarebbe immune da errori e/o negligenze e che la terapia farmacologica per trattare un flemmone sia una corretta indicazione, mentre la decisione di intervenire chirurgicamente *“deve essere accompagnata da una ingravescenza e gravità del flemmone”*, la cui manifestazione *“non c'era l'8 gennaio, quando il deducente visitò il paziente”* e che al più sarebbe incorso in una colpa lieve.

Il convenuto rilevava poi che dal 10 gennaio 2008, quando il paziente tornava in Ospedale a causa del dolore che gli provoca il flemmone, *“lo stesso viene operato soltanto sei giorni dopo”*; ritardo da imputare alla cattiva organizzazione della struttura ospedaliera.

Veniva altresì contestata la condotta dell'Azienda nell'assicurarsi con la società Faro Ass.ni, posta in liquidazione coatta amministrativa per un default economico, e le scelte processuali dell'Azienda, come la mancata chiamata in causa nel giudizio civile del deducente che gli ha impedito di attivare

la propria polizza per la responsabilità professionale.

4. Ad esito dell'**udienza camerale del 12.12.2023** il Collegio, con decreto del 29.12.2023, comunicato in pari data, accoglieva la richiesta di giudizio abbreviato e ammetteva il convenuto alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di euro 6.500,00, pari al 25% della quota capitale del danno contestato al convenuto – da versare a beneficio della Azienda Ospedaliera Annunziata Mariano Santo S. Barbara di Cosenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del decreto e fissava per la verifica dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma così determinata, l'udienza in camera di consiglio del 13 marzo 2024. In particolare, il decreto dava atto della ammissibilità e ritualità dell'istanza (presentata per un'ipotesi di colpa grave senza arricchimento e nei modi e termini di rito) e riteneva – in base alla valutazione sommaria propria del rito – congrua la somma offerta *“in relazione all'entità del danno ed al grado della colpa del convenuto, alla luce delle circostanze indicate in citazione rispetto alla fattispecie dannosa contestata, alla condotta ascritta al convenuto ed alle mancanze imputategli, tenuto conto anche delle argomentazioni svolte dal convenuto in sede di costituzione in giudizio ed allo scopo perseguito dalla legge di “garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario” (art. 130, comma 1, c.g.c.)”*.

5. Veniva depositata la **documentazione** comprovante il pagamento nei termini fissati. In particolare, in data 19.1.2024 la difesa del convenuto faceva pervenire copia dell'ordinativo di pagamento relativo al versamento di € 6.500,00 alla Azienda Ospedaliera di Cosenza effettuato in data 10.1.2024, sottoscritto dalla banca (motivo di pagamento "*PROC CORTE DEI CONTI DI CZ – GIUDIZIO N 23620 – RITO ABBREVIATO omissis*"), a cui seguiva in data 26.1.2024 il deposito da parte del convenuto dell'estratto di conto corrente con il relativo addebito dell'importo.

6. Nella **camera di consiglio del 13.3.2024**, considerata l'assenza in atti della reversale di incasso, veniva disposta l'acquisizione da parte della Segreteria di copia della reversale di incasso ovvero formale attestazione del Responsabile del servizio finanziario della A.O. di Cosenza circa l'avvenuto incasso delle somme e rinviata alla camera di consiglio del 17.4.2024 per la verifica.

7. In data 3.4.2024 l'Azienda Ospedaliera depositava **copia dell'ordinativo di incasso n. 146 del 26.3.2024**, attestante l'avvenuto versamento della somma di € 6.500,00 da parte del dott. *omissis*.

In particolare, nell'ordinativo veniva indicato quale riferimento il n. 70 e la data del 22.3.2024 con la specifica "*Rif. Sospesi 0000416 del 12/01/2024*" e quale causale "*RICORSO ACCERTAMENTO PROC. CORTE DEI CONTI DI CZ – GIUDIZIO N.*

23620 – RITO ABBREV”.

8. Nella **camera di consiglio del 17.4.2024** il Pubblico Ministero dava atto del tempestivo pagamento risultante dalla documentazione depositata e chiedeva la declaratoria di definizione del giudizio con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio.

Per il convento l’Avv. Sergio Musacchio aderiva alle richieste della Procura riportandosi alla propria memoria.

Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

9. Alla luce della documentazione depositata e di quanto sopra riferito, risulta il *“tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma così determinata”* nel decreto collegiale, onde sussistono i presupposti per dichiarare definito il giudizio, ai sensi dell’art.130 comma 7 c.g.c. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c.

10. Alla definizione agevolata del processo segue la condanna del convenuto alle spese di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 130 comma 8, art. 31 commi 1 e 5 e 199 comma 2 c.g.c., atteso che la natura stessa del procedimento, che comporta il pagamento di una somma a parziale ristoro del danno, “esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione”, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del c.g.c. (ex plurimis, in tal senso, Sez. giur. Calabria, sent. n. 22/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n.

	10	
	120/2017; Sez. giur. Basilicata, sent. n. 51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018; Sez. Umbria, sent. n. 24/2019).	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 23620 del Registro di Segreteria:	
	- dichiara definito il giudizio n. 23620 nei confronti di <i>omissis</i> ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c.;	NOTA SPESE Giudizio n. 23620 IMPORTO* ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE € 24,00 n. 1 copia predetto atto per uso € 24,00 ORIGINALE DP FISSAZIONE € 4,00 n. 1 copia predetto atto per uso € 4,00 ORIGINALE DP FISSAZIONE € 4,00 n. 1 copia predetto atto per uso € 4,00 ORIGINALE DECRETO N. 3/2023 € 12,00 n. 1 copia predetto atto per uso € 12,00 DIRITTI DI CANCELLERIA € 9,37 ORIGINALE SENTENZA € 12,00 FORMULA ESECUTIVA € 12,00 DIRITTI DI CANCELLERIA € 3,93 € 125,30 DICONSÌ EURO CENTOVENTICINQUE/30 *Importi parametrati alla percentuale di condanna a seguito di definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c. Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo
	- condanna <i>omissis</i> al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si quantificano come da nota di segreteria a margine.	
	Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Guido Tarantelli	Luigi Cirillo
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	DECRETO	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare,	

a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sulla sentenza ed in particolare del paziente danneggiato.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così disposto il (Data della firma digitale)

Il Presidente (Luigi Cirillo)

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 04/09/2024

Il Funzionario responsabile

Firmato digitalmente